



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Quando serve il Green pass in condominio

Autore: Carlos Arija Garcia | 28/07/2021



La certificazione verde può essere richiesta per partecipare all'assemblea che si tiene al chiuso? E all'ingresso della piscina condominiale?

Dopo l'approvazione del decreto legge con cui il Governo ha definito i luoghi in cui

è necessario esibire il **Green pass dal 6 agosto 2021** per potervi accedere, qualcuno si è chiesto se ci vuole la certificazione verde in condominio in determinate occasioni (vedi **l'assemblea**) o in certi spazi comuni (come può essere la **piscina condominiale**).

Il ragionamento «fila»: se avere il **Green pass è obbligatorio** per prendere un caffè al tavolino interno di un bar dove ci sono altre persone non appartenenti al nucleo familiare, può esserlo anche per partecipare alla **riunione del condominio** che, di norma, si tiene in un luogo chiuso? Se bisogna mostrare la certificazione all'ingresso di una palestra o di una piscina comunale, occorre fare lo stesso per fruire della piscina condominiale o di altri servizi messi a disposizione di vicini o accompagnatori?

Bisogna ricordare che il decreto dello scorso 23 luglio che riguarda il Green pass impone l'obbligatorietà della certificazione per poter accedere ai seguenti servizi o attività:

- bar, ristoranti, pizzerie e simili per il consumo al tavolo all'interno del locale;
- spettacoli, eventi e competizioni sportive;
- musei, centri culturali o mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, anche all'interno di una struttura ricettiva, limitatamente alle attività all'interno;
- sagre, fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- concorsi pubblici.

Da questo elenco, non si evince che il Green pass sia necessario per accedere al locale in cui si deve tenere **l'assemblea del condomino**. Pertanto, l'amministratore non sarà tenuto a richiederlo all'ingresso e non potrà nemmeno pretenderlo di sua spontanea volontà per verificare lo stato vaccinale, la guarigione o il risultato di un tampone dei condòmini. Tant'è che lo stesso decreto legge sull'uso delle certificazioni verdi esclude le riunioni condominiali dall'obbligo

di esibire Green pass. Mentre, dal canto suo, il **Garante della privacy** ricorda che solo una norma di rango primario potrebbe prevedere l'uso della certificazione per la partecipazione alle assemblee.

Discorso diverso sulla fruizione di servizi condominiali come, ad esempio, la **piscina**, per citare quello più comune. In questo caso, l'amministratore deve attivare il **controllo del Green pass** sia per i condòmini sia per i loro accompagnatori (i genitori, i nipotini, ecc., se l'ingresso è ammesso agli estranei al condominio). Il potere di controllo della certificazione è in capo al gestore della struttura, mentre l'amministratore o un suo delegato (che può essere il gestore stesso) ha facoltà di chiedere all'ingresso, oltre al Green pass, un documento di riconoscimento.

Non bisogna dimenticare, infine, che per i trasgressori è prevista una **sanzione** pecuniaria da 400 a 1.000 euro e la chiusura dell'impianto da 1 a 10 giorni dopo la terza infrazione.